

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA  
Presidenza della Regione

Servizio qualità della legislazione e semplificazione

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE  
Roma, 5 - 6 febbraio 2009

**Sentenze della Corte Costituzionale  
Relative alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome**

periodo dicembre 2008 - febbraio 2009

A cura di: Anna d' Ambrosio  
Daniela Dragonetti  
Silvia Franceschini  
Camilla Toresini

**Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale  
relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome**

periodo dicembre 2008 - febbraio 2009

<b>Sent.</b>	<b>Giudizio</b>	<b>Ricorrente</b>	<b>Resistente</b>	<b>Esito favorevole</b>	<b>Materia</b>
n. 411	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Sardegna	Stato	Tutela della concorrenza, ordinamento civile
n. 439	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Bolzano	Stato	Tutela della concorrenza - Ordinamento civile - Servizi pubblici
n. 442	Incidentale	Commissione tributaria provinciale di Palermo	Regione Siciliana	Stato	Sistema tributario e contabile
n. 443	C. attribuzioni	Trento	Bolzano	Bolzano	Energia
n. 387	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Bolzano	Stato - Provincia	Ambiente; caccia; livelli essenziali
n. 12	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Regione Siciliana	Regione	Ambiente

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 19-25 novembre 2008, n. 387 (GU n. /2008)

**Materia:** Ambiente; caccia; livelli essenziali.

**Tipo di giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** art. 117, primo e secondo comma, lettere *b*), *s*) e *t*), della Costituzione; art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e direttive comunitarie contenenti le normative di riferimento.

**Ricorrente/i:** Presidente del Consiglio dei Ministri (ricorso n. 51/2007)

**Resistente/i:** Provincia autonoma di Bolzano

**Oggetto del ricorso:** artt. 3, comma 3, 5, comma 3, 13, 16, 21, comma 1, e 22 della legge della Provincia di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 10 (Modifiche delle leggi provinciali in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio della caccia, di associazioni agrarie nonché di raccolta dei funghi)

**Esito del giudizio:** La Corte Costituzionale dichiara:

- l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, dell'art. 21, comma 1, e dell'art. 22 della legge della Provincia di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 10;
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 19-ter, commi 1 e 2, della legge della Provincia di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14 introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007;
- inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-bis, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987 introdotto dall'art. 5, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007;
- inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 19-ter della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007.

### Annotazioni:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Provincia di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 10 in materia di caccia e istituzione di giardini zoologici.

La Corte, dopo aver dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 9-bis, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, introdotto dall'art. 5, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007, ed all'art. 16 di quest'ultima legge provinciale perché non risultano indicate nella delibera del Consiglio dei ministri con la quale è stata decisa la proposizione del ricorso, dichiara la questione

avente ad oggetto l'art. 3, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007 fondata. La disciplina contenuta nella norma censurata, riguardante i prelievi in deroga, a giudizio della Suprema Corte, è riconducibile all'ambito materiale della «caccia», che rientra nella competenza legislativa primaria della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 8, n. 15, dello Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol. Tuttavia anche a fronte della competenza legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale, la Corte rileva che spetta pur sempre allo Stato la determinazione degli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, secondo quanto prescrive l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (*ex plurimis*, sentenze n. 391 del 2005, n. 311 del 2003, n. 536 del 2002).

La norma provinciale impugnata si presenta, inoltre, carente sotto il profilo della accurata delimitazione delle deroghe, giacché non prevede che nel relativo provvedimento siano indicate le finalità della deroga, elencate invece in modo tassativo dall'art. 9, comma 1, lettere a), b) e c), della direttiva 79/409/CEE ed espressamente richiamate dall'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Non è sufficiente in proposito che la norma censurata stabilisca che l'assessore provinciale alla caccia adotti un «provvedimento motivato», senza prescrivere esplicitamente che la motivazione debba dare conto, oltre che degli elementi menzionati nelle lettere da a) a g), anche delle ragioni della deroga, con specifico riguardo ad una o più delle finalità per le quali la normativa comunitaria e nazionale la consente. Con tale generica previsione, la norma provinciale *de qua* predispone una tutela della fauna selvatica inferiore a quella prevista in sede europea e nazionale, che si presenta come più rigorosa e dettagliata.

La Corte esamina poi la questione avente ad oggetto l'art. 19-ter, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007, e la considera fondata.

La norma impugnata disciplina i giardini zoologici in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 73 del 2005: le strutture in questione tendono, a giudizio della Corte ad assimilarsi sempre più a parchi, artificialmente costruiti, per cui è possibile inquadrare la materia *de qua* nella competenza legislativa primaria di cui al n. 16 dell'art. 8 dello Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol, in cui sono indicati i «parchi per la protezione della flora e della fauna». Ma tale riconduzione non comporta tuttavia che la stessa non sia soggetta ai limiti ed ai condizionamenti che derivano dalla competenza statale generale in materia di tutela dell'ambiente. Di conseguenza, la difformità della normativa provinciale rispetto a quella statale, nelle parti in cui possono essere messi a rischio gli standard uniformi, implica l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., rispetto al quale la legge dello Stato opera come norma interposta.

Con riferimento all'art. 19-ter, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007, la Corte ritiene la norma costituzionalmente illegittima.

La norma censurata attribuisce all'Osservatorio faunistico provinciale il compito di stabilire, per ogni singola specie, i requisiti strutturali ed organizzativi per l'apertura di un giardino zoologico, le modalità e gli obblighi concernenti la sua conduzione e i motivi e le condizioni per la sua chiusura. Tale ampia discrezionalità nella determinazione dei requisiti per l'apertura e delle condizioni per la chiusura di un giardino zoologico, conferita all'organo provinciale, si pone in contrasto con la competenza esclusiva statale a determinare gli standard uniformi di tutela della fauna.

Al contrario, la questione avente ad oggetto l'art. 19-ter, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007, non è fondata: l'attribuzione all'assessore provinciale del potere di rilasciare o negare la licenza per l'apertura di un giardino zoologico, infatti, non incide sulla garanzia del rispetto degli standard minimi.

Non fondata è altresì la questione avente ad oggetto l'art. 19-ter, commi 4 e 6, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007 in quanto le funzioni ispettive strumentali alla proroga o alla modifica di una licenza e quelle di sorveglianza sulla gestione dei giardini zoologici – attribuiti dalla norma impugnata all'Osservatorio faunistico provinciale – ineriscono naturalmente alle competenze amministrative, devolute alla Provincia autonoma di Bolzano dall'art. 1 del d.P.R. n. 279 del 1974.

Così pure non fondata è la questione avente ad oggetto l'art. 19-ter, comma 5, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007. La norma provinciale impugnata prevede che la licenza rilasciata per le specie appartenenti alle famiglie dei canidi, mustelidi, felidi, cervidi e bovidi sostituisce, ad ogni effetto, limitatamente ai giardini zoologici, la dichiarazione di idoneità rilasciata dalla Commissione scientifica CITES. Nel circoscrivere la valenza sostitutiva della licenza solo ad alcune specie animali, diversamente dalla normativa statale, la normativa provinciale si presenta come più restrittiva e quindi più rigorosa sul piano della tutela della fauna. Peraltro il rilascio della licenza da parte dell'autorità provinciale è subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa statale.

La Corte dichiara costituzionalmente illegittimo, invece, l'art. 21, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007. Infatti, a giudizio della suprema Corte, la riduzione del numero degli ungulati, prevista dalla norma impugnata, incide sulla consistenza della fauna in un dato territorio in base ad una decisione unilaterale dell'autorità provinciale, che peraltro si fonda sul mancato rispetto di un regolare piano di abbattimento e prescinde dal **parere dell'INFS, il cui ruolo è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte come quello di organo di consulenza non solo dello Stato, ma anche delle Regioni e delle Province autonome (sentenze n. 210 del 2001 e n. 4 del 2000), proprio nella prospettiva di un controllo efficace degli standard uniformi di tutela della fauna selvatica.**

Infine, la Corte dichiara la questione avente ad oggetto l'art. 22 della legge prov. Bolzano n. 10/2007 fondata in quanto, nel prevedere una serie di sanzioni penali, per illeciti relativi ad attività venatorie, la disposizione non opera un mero rinvio alla legge statale, ma riporta una specifica ed autonoma determinazione delle fattispecie cui sono collegate le pene previste dall'art. 30 della legge 157/1992.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 3 -17 dicembre 2008, 411

**Materia:** Tutela della concorrenza, ordinamento civile

**Tipo di giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** art. 117, secondo comma Cost.; art. 3, lettera e), dello statuto speciale Sardegna.

**Ricorrente/i:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto del ricorso:** Art. 5 commi 1 e 6, art. 9, art.11 commi da 12 a 16, art. 3 commi 3, 4 e 10, art. 16 comma 12, art. 20 comma 5, art. 21 comma 1, art. 22 commi 2, 14, 17 e 18, art. 24, art. 26 comma 2, art. 30 comma 3, art. 34 comma 1, art. 35 comma 2, art. 36, art. 38 comma 1, 39 commi 1 e 3, artt. 40 e 41, art. 46 commi 4 e 7, art. 51 commi 1 e 3, art. 54 commi 1, 2, 8, 9, 10 e 11, artt. 57, 58, 59 e 60 e allegato I (punti 45.23, 45.24, 45.25) della l.r. 5/2007 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto).

**Esito del giudizio:** La Corte ha dichiarato illegittime tutte le norme regionali impugnate

### **Annotazioni:**

Con la sentenza n. 411 la Corte decide sull'impugnazione di numerose norme **della l.r. Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto)**, che secondo il ricorrente esorbitano dalla **competenza legislativa primaria** che l'art. 3, lettera e), dello statuto speciale attribuisce alla Regione in tema di lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione e incidono su **materie di competenza statale esclusiva, quali quelle della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile**, individuate dal secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, competenze esercitate dallo Stato con le norme recate dal decreto legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

In via preliminare la Corte dichiara infondate le eccezioni di inammissibilità proposte dalla resistente infatti ritiene che i parametri del giudizio siano stati identificati in modo sufficientemente chiaro e che le censure siano state argomentate in maniera tale da consentire l'inequivoca determinazione dell'oggetto del giudizio e delle ragioni che fondano tutti i dubbi di legittimità costituzionale sollevati (vedi sent. n. 62/2008 e n. 320/2008).

Ritiene altresì infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata in relazione alla violazione dell'art. 117 della Costituzione, relativa alla mancata precisazione del perché tale norma costituzionale dovrebbe trovare attuazione nei confronti di una Regione a statuto speciale.

Secondo la Corte risulta evidente che il ricorrente si lamenta del superamento, da parte delle norme regionali impugnate, dei limiti che l'art. 3, lettera e), dello statuto speciale pone alla competenza legislativa primaria della Regione Sardegna e conseguentemente dell'invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie elencate dall'art. 117, secondo comma, Cost. (tutela della concorrenza e ordinamento civile), la cui estraneità alla sfera di attribuzioni della Regione Sardegna è implicitamente sancita dallo Statuto speciale (in particolare, sent. n. 373/2007).

**Nel merito, la Corte ritiene fondate le censure prospettate nei confronti di tutte le disposizioni regionali impugnate in riferimento all'art. 3, lettera e), dello statuto.**

Infatti ribadisce che **la disciplina degli appalti pubblici, include diversi "ambiti di legislazione" che «si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono»: in essa, pertanto, si profila una interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale, che, tuttavia, «si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto», ma con la «prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa» (sent. n. 401/2007) in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con il d.lgs. 163/2006.**

Quanto alla identificazione degli "ambiti di legislazione", la Corte precisa che **la disciplina delle procedure di gara e, in particolare, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono presiedere all'attività di progettazione, mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento (sent. nn. 431 e 401 del 2007). Esse, in quanto volte a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono riconducibili all'ambito della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale (sent. nn. 401/2007 e 345/2004), che ha titolo pertanto a porre in essere una disciplina integrale e dettagliata delle richiamate procedure (adottata con il d.lgs. 163/2006), la quale può influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni (sent. n. 430/2007).**

**La Corte inoltre ha già riconosciuto che la fase negoziale dei contratti (che ricomprende l'intera disciplina di esecuzione del rapporto contrattuale, incluso il collaudo) va ascritta all'ambito materiale dell'ordinamento civile» (sent. n. 401 del 2007), di competenza esclusiva del legislatore statale, che l'ha esercitata adottando le disposizioni del d.lgs. 163/2006.**

Sulla base di tali indicazioni va letto l'art. 4, comma 5, del d.lgs. 163/2006, il quale, nella parte in cui stabilisce che «le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione», impone anche alle Regioni ad autonomia speciale (in assenza di norme statutarie attributive di competenze nelle materie cui afferiscono le norme del Codice dei contratti) di conformare la propria legislazione in materia di appalti pubblici a quanto stabilito dal Codice stesso.

Secondo la Corte la Regione Sardegna, con le norme impugnate, ha legiferato in ambiti già espressamente ricondotti, dalla stessa Corte, alla materia della "tutela della concorrenza", ed alla materia dell'"ordinamento civile", dettando una disciplina difforme

rispetto a quella stabilita dal legislatore statale con il d.lgs. 163/2006, nell'esercizio delle proprie competenze esclusive, senza adempiere all'obbligo di adeguamento.

Infatti, **un primo gruppo delle norme regionali impugnate incide sulle procedure di qualificazione e selezione dei concorrenti, sulle procedure di affidamento nonché sui criteri di aggiudicazione, ambiti compresi nella materia della tutela della concorrenza**, anche con una evidente alterazione delle relative regole operanti nel settore degli appalti pubblici. Esse, in particolare, intervengono in tema di: **progettazione e tipologie progettuali (art. 9), con l'individuazione di differenti criteri di svolgimento dell'attività, lesivi della competitività e della libera circolazione degli operatori economici; criteri di affidamento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, in particolare mediante la previsione di soglie e modalità diverse (art. 11, commi da 12 a 16); validazione dei progetti, in specie attraverso l'ampliamento dell'area accessibile ai validatori non qualificati dall'accreditamento ed il restringimento dell'area riservata ai validatori accreditati (art. 13, commi 3, 4 e 10); individuazione di differenti criteri di aggiudicazione per l'affidamento di lavori pubblici con corrispettivo mediante cessione di beni pubblici nonché di criteri di espletamento della gara (art. 16, comma 12); giustificazioni a corredo dell'offerta, in specie mediante la delimitazione dell'obbligo di presentazione delle stesse nei soli casi di offerte anormalmente basse (art. 20, comma 5); ricorso alla procedura semplificata di gara, in specie con l'ampliamento delle relative ipotesi (art. 21, comma 1); pubblicazione dei bandi di gara, in specie con la esclusione della previsione della pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in favore della pubblicazione dei medesimi sui siti internet della Regione, nonché con la introduzione di forme di pubblicità attenuata in relazione a bandi inerenti ad appalti di lavori pubblici di valore ridotto (art. 22, commi 2, 14, 17 e 18); qualificazione regionale degli esecutori di lavori pubblici ed individuazione di criteri autonomi di ammissione alla gara (artt. 24 e 30, comma 3); disciplina delle cause di esclusione dalle gare, con l'introduzione di ulteriori ipotesi fra le quali quella della mancata effettuazione del sopralluogo secondo le modalità fissate dalla stazione appaltante (art. 26, comma 2); riconoscimento del diritto di prelazione del promotore rispetto al vincitore della gara (art. 35, comma 2, e 36); individuazione di ipotesi peculiari di ricorso alla trattativa privata con e senza pubblicazione di bando (artt. 38, comma 1, e 39, commi 1 e 3); identificazione di nuove ipotesi di ricorso alle spese in economia (artt. 40 e 41); determinazione di propri criteri di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura (art. 46, commi 4 e 7); individuazione delle garanzie ed assicurazioni a corredo dell'offerta (art. 54, commi 1, 2, 8, 9, 10, e 11).**

Sempre alla materia "tutela della concorrenza" va ricondotto secondo la Corte l'art. 5, commi 1 e 6, della l.r. 5/2007 impugnata, che intervenendo in tema di **programmazione dei lavori pubblici regionali**, la rende non obbligatoria per un gran numero di lavori pubblici per i quali è imposta dalla legislazione statale ed esonera un elevato numero di lavori pubblici dall'obbligo di preventiva progettazione preliminare al fine del loro inserimento in programma, statuendo la sufficienza del mero studio di fattibilità, in palese contrasto con quanto stabilito dal legislatore statale. In tal modo essa invade la sfera di competenza dello Stato in quanto, in ragione della stretta connessione esistente fra programmazione, progettazione, finanziamento e realizzazione dei lavori pubblici, incide sull'individuazione dei criteri in base ai quali la relativa attività deve essere svolta, con un'evidente lesione della libera circolazione degli operatori economici



nel segmento di mercato in questione, in contrasto altresì con il principio di buon andamento dell'amministrazione.

Gli artt. 34, comma 1, 51, commi 1 e 3, nonché gli artt. 57, 58, 59 e 60 della legge regionale impugnata vanno ricondotti all'ambito **dei rapporti contrattuali e dell'esecuzione degli stessi quindi alla materia dell'ordinamento civile**". Questi Infatti, nella parte in cui stabiliscono, **regole in tema di limiti al corrispettivo, variazione dei prezzi nonché in tema di consegna dei lavori, inizio delle prestazioni del fornitore o del prestatore di servizi, sospensione dell'esecuzione, subappalto, collaudo ed esecuzione delle commesse**, diverse da quelle poste dal legislatore statale, ledono la sfera di competenza riservata a quest'ultimo, alterando le regole contrattuali che disciplinano i rapporti privati (sent. n. 322/2008, n. 431 e n. 401/2007).

Quanto all'allegato I alla legge regionale 5/2007 nei punti 45.23, 45.24, 45.25, censurato nella parte in cui contrasta con gli allegati del d.lgs. 163/2006, la Corte rileva che anch'esso incide illegittimamente su materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto detta una disciplina difforme da quella nazionale in settori riconducibili, sulla base degli argomenti svolti, alle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile.

**In definitiva, secondo la Consulta tutte le norme regionali impugate sono costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 3, lettera e), dello statuto, in quanto stabiliscono una disciplina difforme da quella nazionale, alla quale avrebbero dovuto adeguarsi alla stregua dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. 163/2006, in materie, quelle della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile, estranee alla competenza legislativa regionale e riservate viceversa allo Stato.**

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 15 - 23 dicembre 2008, n. 439

**Materia:** Tutela della concorrenza - Ordinamento civile – Servizi pubblici

**Tipo di giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Art. 117, primo e secondo comma, lett. e), Cost.; art. 8 Statuto speciale; artt. 43, 49 e 86 del Trattato CE

**Ricorrente/i:** Presidente del Consiglio dei Ministri (ricorso n. 7/2008)

**Resistente/i:** Provincia autonoma di Bolzano

**Oggetto del ricorso:** Artt. 3, comma 3, e 5, comma 1, legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12 (Servizi pubblici locali)

**Esito del giudizio:** La Corte ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3;
- cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1,

### **Annotazioni:**

Premesso che le Province autonome, pur essendo titolari di competenza legislativa primaria in materia di «assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione» ex art. 8 dello statuto speciale, devono disciplinare tale materia nel rispetto dei limiti posti dall'art. 4 dello stesso statuto - ivi ricompresa l'osservanza del diritto internazionale e dei vincoli comunitari - il ricorrente lamenta che l'art. 3, comma 3, della legge impugnata avrebbe fornito una nozione del requisito della “*rilevanza dell'attività*” dell'ente affidatario meno restrittiva rispetto a quella elaborata dalla Corte di giustizia, con conseguente ampliamento dei casi in cui sarebbe possibile il ricorso all'affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico e restrizione del regime di concorrenza. In particolare, la norma in questione, prevedendo che «*la rilevanza dell'attività (...) è considerata in base al fatturato e alle risorse economiche impiegate*» fornirebbe una definizione del requisito della “*rilevanza dell'attività*” dell'ente concessionario difforme da quella elaborata dalla Corte di giustizia con la sentenza *Carbotermo* dell'11 maggio 2006, in C-340/04, dovendosi intendere il requisito in esame non soltanto in termini quantitativi, ma anche qualitativi.

In secondo luogo, il ricorrente censura l'art. 5, comma 1, della medesima legge provinciale nella parte in cui prevede la possibilità di disporre un affidamento diretto dei servizi pubblici di rilevanza economica a soggetti privati, purché nei loro confronti la Provincia e gli enti da essa dipendenti ovvero le comunità comprensoriali ed i Comuni esercitino una influenza dominante. Tale norma contrasterebbe con i principi comunitari elaborati dalla Corte di giustizia in tema di legittimità dell'affidamento *in house* (sentenze *Teckal* del 18 novembre 1999, in causa C-107/98, e *Stadt Halle* dell'11 gennaio 2005, in causa C-26/03), in violazione degli artt. 43, 49 e 86 del Trattato, con

conseguente lesione del vincolo relativo al rispetto del diritto comunitario di cui agli artt. 8 dello statuto di autonomia, e 117, primo comma, nonché secondo comma, lettera e), Cost., in materia di tutela della concorrenza.

La Corte esamina innanzitutto la seconda questione, rilevando che, essendo stato abrogato l'art. 5, comma 1, della legge provinciale n. 12/2007 dall'art. 7, comma 2, della legge della stessa Provincia autonoma 4/2008 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), sul punto va dichiarata cessata la materia del contendere.

Quanto alla prima questione, la Corte ritiene il ricorso fondato, per avere effettivamente il legislatore provinciale indicato criteri di verifica del requisito della "rilevanza dell'attività" meno rigorosi rispetto a quelli enucleati dalla giurisprudenza comunitaria. La norma di cui all'art. 3, comma 3, infatti, – sul presupposto che l'affidamento *in house* possa essere giustificato se, tra l'altro, «la società realizzi la parte più rilevante della propria attività con uno o più degli enti che la controllano» (art. 3, comma 1, lettera c) – prevede che «la rilevanza dell'attività (...) è considerata in base al fatturato e alle risorse economiche impiegate», così limitando la verifica della sussistenza del requisito in esame ad una valutazione di dati di tipo quantitativo. Nella prospettiva comunitaria, invece, è necessario assegnare rilievo anche ad eventuali aspetti di natura qualitativa idonei a fare desumere, ad esempio, la propensione dell'impresa ad effettuare determinati investimenti di risorse economiche in altri mercati – anche non contigui – in vista di una eventuale espansione in settori diversi da quelli rilevanti per l'ente pubblico conferente.

In conclusione, ritenuta sussistente la violazione delle regole comunitarie sulla concorrenza, l'art. 3, comma 3, della legge provinciale in esame deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione delle norme comunitarie sulla tutela della concorrenza, come interpretate dalla Corte di giustizia CE, e, dunque, dell'art. 8, comma 1, dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige e dell'art. 117, primo comma, Cost.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 17 - 29 dicembre 2008, n. 442

**Materia:** Sistema tributario e contabile

**Tipo di giudizio:** Legittimità costituzionale in via incidentale

**Limiti violati:** Art. 117, secondo comma, lett. *e*), Cost.; art. 36 statuto speciale per la Regione Siciliana; art. 2 del DPR 1074/1965 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria)

**Ricorrente/i:** Commissione tributaria provinciale di Palermo (ordinanza n. 158/2008)

**Resistente/i:** Regione Siciliana

**Oggetto del ricorso:** Art. 6, comma 2, legge Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001)

**Esito del giudizio:** La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata

### **Annotazioni:**

La sentenza definisce il giudizio sollevato dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo che dubita della norma in epigrafe nella parte in cui pone «a carico» delle province «l'onere relativo alla tassa e agli accessori» dovuti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani «per quanto riguarda le istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria di secondo grado e gli istituti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni».

Il giudice rimettente afferma che la denunciata disposizione di legge regionale, incidendo sull'individuazione del soggetto passivo della TARSU, cioè di un tributo da considerare statale in quanto istituito con legge statale, interviene nella materia «sistema tributario dello Stato», la cui disciplina sostanziale, in forza degli evocati parametri, è preclusa alla Regione ed è riservata alla potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost.

La difesa regionale ha proposto, in via preliminare, tre distinte eccezioni di inammissibilità della questione. Nessuna di tali eccezioni è stata giudicata fondata.

Nel merito, la questione è stata giudicata fondata.

Il denunciato art. 6, comma 2, della legge reg. n. 6 del 2001 pone a carico delle Province l'«onere» relativo alla tassa ed agli accessori dovuti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani «per quanto riguarda le istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria di secondo grado e gli istituti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni». Esso, pertanto, individua un soggetto passivo della TARSU diverso da quello indicato dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. 507/1993 il quale prevede, invece, che la tassa è dovuta solo «da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 62», e cioè le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, «ad esclusione delle aree scoperte pertinentziali o accessorie di civili

abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa».

Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale ultima disposizione collega la debenza del tributo non all'immobile, ma all'attività produttiva di rifiuti esercitata dall'occupante o detentore dell'immobile medesimo e pertanto, nel caso di edifici adibiti a sede di istituti scolastici, individua il soggetto passivo dell'imposizione tributaria nell'«Amministrazione della pubblica istruzione».

Con tale orientamento giurisprudenziale, si è anche precisato che l'art. 3, comma 2, della legge 23/1996 (Norme per l'edilizia scolastica) – secondo cui i Comuni, per gli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie, e le Province, per gli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, provvedono «alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti» –, costituisce una norma eccezionale e, perciò, di stretta interpretazione in ordine ai criteri di riparto, tra gli enti locali e lo Stato, delle spese riguardanti la gestione degli edifici e delle attività di istruzione; con la conseguenza che tra le «spese varie d'ufficio» non può farsi rientrare, neppure in via analogica od estensiva, l'onere della TARSU.

Tali plausibili conclusioni esegetiche non sono contrastate da alcun argomento prospettato dalla difesa regionale e, pertanto, sono state tenute ferme. La denunciata disposizione modifica, dunque, nel caso di specie, il soggetto passivo della TARSU, quale individuato dalla legge statale, senza che questa abbia attribuito alla legge regionale tale potere. Ne deriva che il *thema decidendum* del giudizio di legittimità costituzionale resta circoscritto alla verifica della sussistenza della competenza della Regione Siciliana ad operare detta modifica.

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non è istituita dalla Regione e, quindi, non è un tributo regionale, ai sensi dello statuto e delle norme di attuazione statutaria.

È, invece, un tributo erariale, istituito, nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., dalla legge dello Stato e da questa disciplinato, salvo quanto espressamente rimesso dalla stessa legge statale all'autonomia dei Comuni.

Il denunciato art. 6, comma 2, della l. r. 6/2001 interviene, dunque, su una materia non attribuita dallo statuto alla competenza del legislatore regionale e si pone, perciò, in contrasto con l'art. 36, primo comma, dello statuto e con l'art. 2 del DPR 1074/1965, i quali, riservano alla Regione la potestà legislativa nella materia dei soli tributi «deliberati dalla medesima». Ne consegue che la disposizione censurata incide illegittimamente sulla potestà legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Alla conclusione dell'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata non può opporsi, come fa la difesa regionale, che detta disposizione è suscettibile di una differente interpretazione, nel senso che essa non individuerrebbe «un soggetto passivo della tassa diverso da quello previsto dalla norma statale istitutiva», ma si limiterebbe – nell'ambito della competenza legislativa regionale in materia di «organizzazione degli enti locali» (*recte*: «regime degli enti locali») prevista dalla lettera o) dell'art. 14 dello statuto – a ripartire l'onere economico dell'imposizione tributaria tra i Comuni e le Province, «a seconda che si tratti di scuole di istruzione primaria o secondaria, ferma restando la

soggettività passiva di queste ultime». E ciò perché detta disposizione non solo non è riconducibile ad alcun titolo di competenza legislativa statutaria e, in particolare, all'invocata materia del regime degli enti locali, ma può essere letteralmente e logicamente interpretata solo nel senso che essa individua un soggetto passivo della TARSU diverso da quello indicato dalla legge statale.

Che la suddetta disposizione regionale non possa essere ricondotta a nessuna delle materie di competenza legislativa elencate nello statuto – e, in particolare, alla materia del regime degli enti locali – risulta dal fatto che l'attribuzione alle Province regionali dell'onere economico della TARSU gravante sullo Stato si risolve nella previsione di un'obbligazione pecuniaria a carico delle Province stesse, che certamente non incide sul «regime degli enti locali», perché estranea alla disciplina della loro struttura organizzativa e alla connessa regolamentazione delle loro funzioni.

Che la norma denunciata debba interpretarsi esclusivamente nel senso che individua un soggetto passivo della TARSU e non fissa mere regole contabili di ripartizione dell'onere economico risulta dalla circostanza che essa nulla stabilisce circa il rapporto tra la Provincia regionale onerata e l'Amministrazione della pubblica istruzione in ordine all'importo corrisposto a titolo di TARSU. In particolare, non precisa quali siano le modalità di tale corresponsione, né se l'onere economico del tributo sia posto definitivamente a carico della Provincia ovvero se questa possa esercitare (ed eventualmente, in quali modi e termini) azioni di regresso o di rivalsa nei confronti dell'amministrazione statale. Tali gravi lacune della disciplina denunciata, attinenti ai meccanismi essenziali dell'asserita traslazione economica del tributo, non sono dunque compatibili con l'interpretazione prospettata dalla difesa della Regione, ma trovano spiegazione solo con l'intenzione del legislatore regionale di individuare nelle Province regionali e non nell'amministrazione della pubblica istruzione il soggetto passivo della tassa.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 17 - 29 dicembre 2008, n. 443

**Materia:** Energia

**Tipo di giudizio:** Conflitto di attribuzione

**Limiti violati:** Art. 8, nn. 3), 5), 6), 13), 15), 21) e 22) e art. 9, nn. 9) e 10) statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; artt. 117 e 118 Cost.

**Ricorrente/i:** Provincia autonoma di Trento (ricorso n. 1/2008)

**Resistente/i:** Provincia autonoma di Bolzano

**Oggetto del ricorso:** Deliberazione n. 4025 del 26 novembre 2007 della Provincia autonoma di Bolzano, recante «Preavviso ai sensi dell'art. 25 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 ai concessionari di grandi derivazioni per la produzione di energia elettrica»

**Esito del giudizio:** La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del conflitto

### **Annotazioni:**

Con la sentenza 443 del 2008 la Corte ha definito il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento in relazione alla deliberazione n. 4025 del 26 novembre 2007 della Provincia autonoma di Bolzano, recante «Preavviso ai sensi dell'art. 25 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 ai concessionari di grandi derivazioni per la produzione di energia elettrica». A giudizio della ricorrente, infatti, «non spetta alla Provincia di Bolzano emanare provvedimenti amministrativi ed atti dispositivi attinenti alla concessione di grande derivazione d'acqua pubblica a scopo idroelettrico, relativi all'impianto di San Floriano d'Egna».

La Corte ha preliminarmente rilevato la tardività e, conseguentemente, ha dichiarato la inammissibilità della costituzione della resistente Provincia di Bolzano, in quanto effettuata oltre il termine stabilito dagli artt. 41 e 25, secondo comma, della legge 87/1953 e dagli articoli 3 e 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Il ricorso è stato giudicato inammissibile, non essendo ravvisabile nel caso di specie alcun conflitto di attribuzioni, bensì soltanto una controversia di natura "patrimoniale" tra i due enti provinciali coinvolti.

Con la delibera impugnata, la Provincia autonoma di Bolzano, preannunciando l'intenzione di immettersi nel possesso dei beni inerenti le concessioni rilasciate ad Enel S.p.a., in scadenza al 31 dicembre 2010, e tra esse di quella relativa all'impianto di San Floriano d'Egna, ha dato per scontata la sua titolarità dei beni, esercitando una potestà (l'immissione nel possesso) che rientra nei poteri dominicali, i quali sono certamente poteri diversi dai poteri concessori di grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico. I primi, infatti, hanno il loro fondamento nella titolarità del demanio idrico, mentre i secondi hanno il loro fondamento nella competenza amministrativa dell'Ente concedente.

D'altro canto, il ricorso della Provincia autonoma di Trento, pur contestando la lesione della propria competenza statutaria ad emettere dette concessioni, richiama la disposizione di cui all'art. 14 del DPR 381/1974 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), mettendo in risalto che nel caso di specie «si discute di una derivazione di acqua pubblica pertinente al demanio idrico della Provincia di Trento».

Si tratta, dunque, di una mera rivendicazione di beni non rientrante nella giurisdizione della Corte. Infatti, come più volte chiarito, la *rei vindicatio* o la pretesa a contenuto esclusivamente patrimoniale che non coinvolgano, neppure mediamente, l'accertamento della violazione di norme attributive di competenza di rango costituzionale, sono estranee alla materia dei conflitti di attribuzione tra Stato e regioni e tra regioni.



## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 14 - 23 gennaio 2009, n. 12

**Materia:** Ambiente

**Tipo di giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Artt. 3, 97 e 118 Cost.; Statuto speciale

**Ricorrente/i:** Regione siciliana (ricorso 6/2008)

**Resistente/i:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto del ricorso:** Art. 26, c. 4-septies, del D.L. n. 159 del 2007 (*Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*)

**Esito del giudizio:** La Corte ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata la questione

### Annotazioni:

La sentenza n. 12 del 2009 ha deciso il ricorso per legittimità costituzionale sollevato dalla Regione siciliana nei confronti dell'art. 26, c. 4-septies, del D.L. n. 159 del 2007 (*Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*), come modificato dalla legge di conversione n. 222 del 2007, nella parte in cui prevede, con successivo D.P.R. da emanarsi su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Regione e sentiti gli enti locali interessati, l'istituzione di quattro parchi nazionali ricadenti in territorio siciliano (il Parco delle Egadi e del litorale trapanese, il Parco delle Eolie, il Parco dell'isola di Pantelleria e il Parco degli Iblei).

La Regione lamenta la violazione del proprio statuto di autonomia, degli artt. 3, 97 e 118 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

Per quanto concerne il primo parametro di riferimento (Statuto autonomia), la norma censurata dalla ricorrente sarebbe invasiva della propria competenza legislativa esclusiva in materia di istituzione dei parchi naturali. Per quanto concerne, invece, i richiamati parametri costituzionali, la norma censurata risulterebbe in contrasto: - con l'art. 3 Cost. poiché la previsione di parchi nazionali di portata inferiore ai già esistenti parchi regionali siciliani, sarebbe irragionevole ed arbitraria; - con l'art. 97 Cost. poiché, prevedendo la costituzione di parchi naturali in ambiti territoriali già oggetto di tutela a livello regionale, e stante la sovrapposizione di competenze amministrative, violerebbe il principio di "buon andamento"; - con l'art. 118 Cost., poiché, attraverso la costituzione dei parchi tramite organi statali, determina l'esercizio di funzioni amministrative a livello statale in assenza di un'esigenza di carattere unitario che lo giustifichi; - col principio di leale collaborazione (di cui all'art. 120 Cost.), in quanto prevede che la fase di intesa fra Stato e Regione intervenga solo in occasione della effettiva successiva istituzione dei singoli parchi e non anche (come previsto dalla norma parametro contenuta nell'art. 8, c. 3, della L. n. 394 del 1991 sulle aree protette), nella fase di preliminare individuazione di massima del territorio ove essi insisteranno.

Secondo la Corte, le censure relative agli artt. 3 e 97 Cost. sono inammissibili, poiché per costante giurisprudenza costituzionale, non sono ammissibili le censure prospettate dalle Regioni rispetto a parametri di costituzionalità diversi dalle norme che operano il riparto di competenze, salvo il fatto di poterne dedurre dirette lesioni di competenza.

Inoltre, la Corte dichiara non fondate le restanti censure, per le motivazioni di seguito sintetizzate. Con riguardo alla affermata violazione degli ambiti materiali di competenza legislativa propri della Regione siciliana, la Corte rileva che essa si fonda su una «errata rappresentazione del riparto di competenze fra Stato e Regione nella materia dell'ambiente e dell'ecosistema, pacificamente riconosciuta come materia di riferimento in tema di istituzione di parchi (sentenze n. 387 del 2008 e n. 422 del 2002)» e che «non trova fondamento quanto affermato dalla ricorrente circa la competenza legislativa in materia di ambiente che le deriverebbe da specifiche disposizioni dello statuto di autonomia, che, pur aventi ad oggetto importanti settori afferenti all'ambiente, certamente non lo esauriscono». Nello statuto speciale non si rinvenivano disposizioni che prevedono, in materia, una disciplina derogatoria rispetto a quella stabilita, in via generale, dal secondo comma, lett. s), dell'art. 117 Cost., né che più ampie forme di autonomia possono derivare dall'applicazione dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, occorre – secondo i giudici costituzionali - fare riferimento alla normativa di carattere generale per valutare la fondatezza della prospettata censura. Del resto, come ribadito nella decisione, la Corte, nel delineare i confini della materia «tutela dell'ambiente», ha più volte affermato che la relativa competenza legislativa – pur potendo avere effetti ulteriori su altri interessi relativi a materie di competenza regionale concorrente – tuttavia, rientra nella competenza esclusiva dello Stato. «La disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale “primario” ed “assoluto”» - affermava la Corte già rispettivamente nelle sentenze n. 151 del 1986 e n. 641 del 1987 - «e deve garantire un elevato livello di tutela, come tale inderogabile dalle altre discipline di settore». La disciplina unitaria di tutela del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materia di competenza propria, che riguardano l'utilizzazione dell'ambiente, e, quindi, altri interessi. Pertanto, la disciplina statale relativa alla tutela dell'ambiente rappresenta un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, «salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevate nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell'ambiente» (sentenza n. 104 del 2008). Le finalità dell'istituzione delle aree protette, configurate dalla lettera a) del c. 3 dell'art. 1 della relativa legge quadro, fanno ritenere che per i parchi naturali nazionali (per i quali – ai sensi dell'art. 2, c. 1 – l'intervento dello Stato è richiesto «ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future») debba considerarsi prevalente la competenza legislativa esclusiva statale relativa all'ecosistema. L'istituzione di parchi nazionali rientra nell'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di ambiente ed ecosistema. Pertanto, non ha alcuna rilevanza il fatto che la Regione abbia, con propria legge (L.R. n. 98 del 1981) disciplinato l'istituzione di parchi naturali poiché volta a regolare semplicemente la istituzione dei parchi naturali di rilevanza regionale.

Inoltre, all'infondatezza della censura avente ad oggetto la violazione della competenza legislativa consegue l'infondatezza anche della censura avente ad oggetto la violazione dell'art. 118 Cost. Tra l'altro, nella Regione siciliana permane, in virtù dello

statuto di autonomia, il principio del parallelismo tra funzioni amministrative e funzioni legislative.

Infine, in relazione alla violazione del principio di leale collaborazione, a causa della mancata attivazione di forme di concertazione con la Regione già nella fase – precedente alla concreta delimitazione degli ambiti spaziali di pertinenza dei singoli istituendi parchi naturali – di individuazione di massima dei relativi territori, è innanzitutto da osservare che, secondo la giurisprudenza della Corte, «l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione» (sentenze n. 371 e n. 222 del 2008 e n. 401 del 2007), tanto più quando lo Stato ha competenze esclusive. Infine, coerentemente con quanto previsto dall'art. 8, c. 3, della L. n. 394 del 1991, il legislatore nazionale ha previsto che i decreti presidenziali coi quali si procederà alla concreta istituzione dei ricordati parchi nazionali siano adottati d'intesa con la Regione e sentiti gli enti locali interessati. In tal modo viene prevista, con lo strumento più pregnante per ciò che riguarda il coinvolgimento della Regione, una adeguata forma di collaborazione con i soggetti sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi (sentenza n. 62 del 2005).